



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

DIREZIONE GENERALE  
Servizio Affari generali  
Ufficio Organizzazione, trasparenza  
e prevenzione della corruzione

Anno 2022  
Tit. I  
Cl. 8  
Fasc. 2021-I/8.10  
N. Allegati 1  
mao/DM

Al Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie  
Al Responsabile del Servizio Personale Docente  
Al Responsabile dell'Ufficio Reclutamento docenti  
Al Responsabile del Servizio Personale tecnico amministrativo  
Al Responsabile dell'Ufficio reclutamento personale  
tecnico amministrativo e collaborazioni  
Al Responsabile del Servizio Comunicazione, promozione istituzionale e  
culturale  
Al webmaster di Ateneo

e p.c.

Al Magnifico Rettore  
Al Responsabile per la prevenzione  
della corruzione e della trasparenza (RPCT)  
Al Responsabile della protezione dei dati (DPO)

**Oggetto: Pubblicità nel sito web istituzionale degli atti dei concorsi per reclutamento di personale strutturato (professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo), ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013**

Fermo restando l'obbligo di pubblicità legale (Gazzetta Ufficiale e Albo), l'art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza degli atti dei concorsi pubblici, le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e del Garante della Privacy impongono la pubblicazione nei siti istituzionali dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso la Pubblica Amministrazione.

Nel corso degli anni il citato art. 19 è stato oggetto di modifiche fino alla formulazione attualmente vigente che prevede dal 1° gennaio 2020 l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali – sotto sezione "bandi di concorsi" - i seguenti dati:

1. Bandi di concorso per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo;
2. Criteri di valutazione;
3. Tracce delle prove concorsuali;
4. Graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento.

La pubblicazione e l'aggiornamento dei suddetti dati devono essere tempestivi e le informazioni devono essere pubblicate nel sito web istituzionale per cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è sorto l'obbligo di pubblicazione (art. 8, del D. Lgs. n. 33/2013).



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 0332 21 9040-9043-9047  
E-mail: [trasparenza@uninsubria.it](mailto:trasparenza@uninsubria.it) – PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
*Chiaramente Insubria!*

Piano Primo



Preso visione di quanto pubblicato nel sito dell'Ateneo, come già anticipato per le vie brevi, invito i soggetti in indirizzo ad attivarsi nell'applicazione letterale della norma anche alla luce di recenti segnalazioni da parte di candidati e di ordinanze sanzionatorie del Garante della Privacy nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni che hanno disatteso la normativa con la pubblicazione di dati non pertinenti e/o eccedenti ovvero non hanno garantito l'incondizionata e indiscriminata irreperibilità in internet.

Le tracce delle prove scritte e orali, ove previste, non possono che essere pubblicate esclusivamente dopo lo svolgimento delle stesse.

Seppure non menzionato dalla normativa, i provvedimenti di nomina delle Commissioni saranno resi noti ai fini dell'eventuale riconsuazione da parte dei candidati e l'elenco dei candidati ammessi è pubblicato con valore di notifica.

Si raccomanda, pertanto, di attenersi alle seguenti indicazioni onde prevenire comportamenti sanzionatori nei confronti dell'Università.

## **1. CONCORSI DOCENTI e RICERCATORI**

### Obbligo di pubblicazione nel sito

- Bando integrale
- Nomina Commissione Giudicatrice (ai fini della riconsuazione da parte dei candidati)
- Criteri di valutazione
- Candidati ammessi alla discussione, ove previsto, con valore di notifica
- Graduatoria finale con eventuale aggiornamento di scorrimento

### Divieto di pubblicazione nel sito

- Atti intermedi
- Giudizi e valutazioni dei candidati

## **2. CONCORSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO**

### Obbligo di pubblicazione nel sito

- Bando integrale
- Nomina Commissione Giudicatrice (ai fini della riconsuazione da parte dei candidati)
- Criteri di valutazione
- Candidati ammessi alle prove con valore di notifica
- Graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento
- Tracce prove scritte e orali (a prescindere dalla relazione finale che non è tra i documenti soggetti all'obbligo di pubblicazione)



Divieto di pubblicazione nel sito

- Atti intermedi
- Giudizi e valutazioni dei candidati

Dipartimento Funzione Pubblica

- Pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati per l'inserimento nella banca dati del Dipartimento della Funzione Pubblica finalizzata al monitoraggio delle graduatorie concorsuali secondo modalità definite da apposito decreto ministeriale.

**3. SERVIZIO COMUNICAZIONE, PROMOZIONE ISTITUZIONALE E CULTURALE, WEBMASTER**

- Richiamo al riferimento normativo art. 19 D.lgs n. 33/2013 nella sezione "concorsi e opportunità";
- Cancellazione dei dati eccedenti e non pertinenti dei concorsi conclusi come sopra disposto;
- Applicazione dell'arco temporale di pubblicazione per i concorsi conclusi.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi a [trasparenza@uninsubria.it](mailto:trasparenza@uninsubria.it) e [privacy@uninsubria.it](mailto:privacy@uninsubria.it)

Allegato 1: Appendice normativa

Varese, 4 marzo 2022

Il Direttore Generale  
Dott. Marco Cavallotti  
*Firmato Digitalmente*

## ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) **l'art.19 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33** dispone che: *“Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”*;
- 2) **l'art. 5 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali - del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Principi applicabili al trattamento di dati personali** dispone che: *“1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).* 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»);
- 3) **Le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno 2014** dispongono che:
  - paragrafo 9.d - Parte I: *“L'art. 23 del d. lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. In attuazione di tale disposizione, di questi provvedimenti devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi, indicati nel comma 2, quali il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi oppure di prove selettive non devono formare quindi oggetto di pubblicazione, in base alla disposizione in esame, gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali (per i quali restano salve altre forme di conoscibilità previste dall'ordinamento: v. in merito, con riguardo alle forme di pubblicità delle graduatorie e degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera, le indicazioni contenute nel par. 3.b. della seconda parte delle presenti Linee guida”*;



- paragrafo 2 – Parte II: *“A fronte della messa a disposizione online di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali per finalità di pubblicità dell’azione amministrativa, occorre assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni. A tal fine, è necessario impedire la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet e garantire il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati, delimitando la durata della loro disponibilità online”*;
- paragrafo 3.b – Parte II: *“Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali– nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell’ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell’amministrazione o, per gli enti locali, all’albo pretorio). Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante, assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall’ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l’attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive. Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l’indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l’indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Come già rilevato in passato dal Garante, al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l’attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall’ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi)”*.